

Legge regionale 21 novembre 1983 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 22/11/1983

Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per la revisione prezzi relativa alle opere di edilizia ospedaliera.

Art. 4

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7626 con la denominazione: << Finanziamenti alle UUSSLL per la revisione prezzi relativa ad opere di edilizia ospedaliera >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1984.

All'onere complessivo di lire 2.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7626 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.